

Monza, 24 gennaio 2022

Spettabile ARERA

All'attenzione del Presidente e dei Consiglieri

e di

Direzione Mercati

Direzione Infrastrutture

Oggetto: Suggerimenti e indicazioni per le delibere attuative degli Articoli 30, 31, 32 del D. Lgs 199/2021 e 14 del D. Lgs 210/2021 (comunità di energia rinnovabile e autoconsumo da fonte rinnovabile), nonché dell'Articolo 16 del D. Lgs 210/2021 (sistemi semplici di produzione e consumo) e dell'Articolo 28 comma 5 del D. Lgs 199/2021 (aggregazione per l'acquisto)

La presente da parte di ITALIA SOLARE, associazione di promozione sociale che promuove l'uso delle fonti rinnovabili e in particolare della fonte fotovoltaica e associa circa 800 operatori del settore.

Di seguito, sulla base delle indicazioni ricevute dai nostri soci, proponiamo alcuni suggerimenti che vi chiediamo di considerare nella stesura delle misure attuative previste dal D. Lgs. 199/2021.

1. Sui modelli di condivisione dell'energia

- 1) Le disposizioni dell'Articolo 14 comma 8 lettera d) del D. Lgs 210/2021 e 31 comma 2 lettera a) del D. Lgs 199/2021 prevedono con testo sostanzialmente simile che *"fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità"*. Tali disposizioni riteniamo dovrebbero essere interpretate in modo coerente con la precedente disciplina transitoria. Da tali disposizioni si evince che:
 - a. non è necessaria la proprietà dell'impianto in capo alla comunità;
 - b. i membri della comunità possono utilizzare impianti per il proprio autoconsumo;
 - c. la gestione, l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione possono essere affidati a un soggetto terzo che può essere anche (ma non solo) il proprietario;
 - d. la comunità deve avere la detenzione e il controllo dell'impianto. Gli impianti della comunità possono non essere di proprietà della comunità e quindi la comunità può utilizzare impianti di terzi messi a sua disposizione tramite locazione o noleggio.

Meno chiaro è se possano essere considerati nella detenzione e controllo della comunità impianti per i quali il dispacciamento in immissione è in capo a soggetti diversi dalla comunità. In coerenza con le precedenti interpretazioni di ARERA e considerato che è più volte ripetuto nella nuova normativa che i membri della comunità possono avere impianti per il proprio autoconsumo fisico si ritiene che un membro della comunità possa avere un

- impianto per il suo autoconsumo personale con licenza di officina, autorizzazioni e dispacciamento in immissione in capo al membro della comunità e tale impianto possa essere considerato nella detenzione e controllo della comunità se il membro della comunità con apposito atto d'obbligo si impegna perché tutta l'eccedenza sia finalizzata alla condivisione con la comunità a cui ha aderito. Quindi, secondo le previsioni degli accordi di diritto privato stipulati con la comunità, gli incentivi per tale impianto del membro della comunità saranno destinati alla comunità, così come l'energia elettrica venduta.
- 2) La possibilità per le comunità di essere costituite in **qualsiasi forma giuridica** dovrebbe valere non solo per le comunità dei cittadini, ma anche per le comunità di energia rinnovabile considerata la sostanziale omogeneità dei fini e la necessità di semplificare. Le previsioni di cui all'Articolo 14 comma 6 lettera d) del D. Lgs. 210/2021 dovrebbero dunque intendersi richiamate anche per le comunità di energia rinnovabile analogicamente, mancando una disciplina che restringe a specifici tipi il soggetto giuridico in cui vanno incorporate le comunità di energia rinnovabile e essendo previsto alla premessa 71 della Direttiva 2001/2018 che "gli Stati dovrebbero avere la possibilità di scegliere una qualsiasi forma di entità per le comunità di energia rinnovabile a condizione che tale entità possa agendo a proprio nome esercitare diritti od essere soggetta a determinati obblighi".
 - 3) L'Articolo 14 comma 8 lettera c) del D. Lgs. 210/2021 stabilisce che *"l'energia può essere condivisa anche attraverso gli impianti di stoccaggio"* e l'Articolo 31 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 199/2021 stabilisce che i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta anche utilizzando impianti di stoccaggio. Ne deriva che l'energia prelevata da impianti di stoccaggio stand alone ai fini della successiva re-immissione in rete anche se considerata come immissione negativa dal punto di vista regolatorio, ai fini della condivisione, dovrebbe essere considerata prelievo.
 - 4) Sia nel D. Lgs. 210/2021 che nel D. Lgs. 199/2021 si distingue fra la definizione generale di condivisione di energia, dove la condivisione si riferisce alla zona di mercato, e la condivisione di energia ai fini degli incentivi e della restituzione dei valori tariffari, che viene riferita invece all'ambito della cabina primaria. Il fatto che la condivisione in termini generali operi solo fra utenze nella stessa di zona di mercato si ritiene che non implichi necessariamente che i soci della comunità dei cittadini o della comunità di energia rinnovabile debbano essere tutti necessariamente della stessa zona di mercato, ma esclusivamente che se i soci appartengono a più zone di mercato sia previsto che la condivisione venga distintamente effettuata per zone di mercato fra i vari membri della comunità. I requisiti per la condivisione non sono i requisiti per essere soci della comunità di energia.
 - 5) Si ritiene che ciascuna comunità di energia rinnovabile possa avere più impianti in diversi comuni e anche sotto diverse cabine primarie. Non vi è alcuna limitazione in proposito nell'Articolo 31 del D. Lgs. 199/2021. Se gli impianti sono sotto diverse cabine primarie la comunità avrà più convenzioni con il GSE. Questa previsione consente di avere importanti risparmi di scale rispetto ai costi di gestione e organizzazione delle comunità che specie se si sceglie la forma cooperativa sono molto elevati.
 - 6) L'Articolo 31 del D. Lgs. 199/2021 stabilisce il requisito di essere PMI solo ai fini di individuare i soggetti che possono avere il controllo della comunità. Dovrebbe essere possibile dunque associare anche imprese non qualificabili come PMI ma come grandi

- imprese, purché queste non partecipino alla governance della comunità. Questa interpretazione è confermata anche da quanto scritto alla premessa 71 della direttiva 2001/2018 dove viene chiarito che il fine delle limitazioni stabilite nei confronti di alcuni attori di mercato è quello di garantire l'autonomia della comunità non di limitare le forme di partecipazione e cooperazione alla stessa;
- 7) In coerenza con quanto scritto al punto 6 si ritiene che anche il requisito di essere soggetti residenti in Comuni dove vi sono gli impianti si riferisca al solo possesso dei poteri di controllo sulla comunità e che pertanto cittadini non residenti nei Comuni dove vi sono gli impianti possano essere associati alla comunità, purché non abbiano poteri di controllo sulla stessa.
- 8) Nella determinazione delle componenti tariffarie che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa ai sensi dell'Articolo 31 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 199/2021 e 14 comma 10 lettera c) del D. Lgs. 210/2021 si richiede di tenere conto di quanto segue:
- a) l'Articolo 14 comma 10 lettera e) del D. Lgs. 210/2021 stabilisce che siano adottati provvedimenti volti alla promozione dell'auto-bilanciamento all'interno delle comunità energetiche di cittadini, anche prevedendo che le utenze della comunità siano considerate utenze di dispacciamento in forma aggregata. Si ritiene che tale disposizione apra, per le comunità che intendono assumersene l'onere, la possibilità di inviare a Terna dei programmi di prelievo e immissione in forma aggregata che consentano a Terna di avere una valorizzazione dell'energia della comunità che sarà dispacciata in immissione e in prelievo sulla rete di trasmissione nazionale, al netto delle compensazioni sulla rete di distribuzione. L'energia compensata all'interno della cabina primaria potrebbe dunque tecnicamente essere considerata come non dispacciata alla stregua dell'energia auto-consumata fisicamente. In caso i programmi non siano corretti vi sarebbero penalità, ma in presenza di programmi corretti, tale meccanismo dovrebbe consentire di risparmiare in toto o in parte i costi di dispacciamento per l'energia condivisa dalle utenze della comunità. Tale previsione pur riferita testualmente solo alle comunità energetiche dei cittadini, si ritiene che debba essere ragionevolmente estesa anche alle comunità di energia rinnovabile.
- b) Si ritiene opportuno che ARERA commissioni un'analisi tecnica per calcolare l'impatto della condivisione dell'energia all'interno delle cabine primarie sui costi di infrastrutturazione della rete di distribuzione ai fini di prevedere i correlati benefici tariffari.
- 9) Ai sensi dell'Articolo 14 comma 10 lettera c) del D. Lgs. 210/2021 e dell'Articolo 32 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 199/2021 si evidenzia che:
- è fatto 'obbligo ai distributori di pubblicare sul loro sito web una mappa che preveda il perimetro delle cabine primarie;
 - che il perimetro pubblicato al momento della richiesta di connessione sia quello da considerarsi valido sempre in relazione all'impianto;
 - la determinazione del perimetro potrebbe anche prescindere dall'effettiva situazione della cabina ove particolari esigenze di carattere tecnico o di riservatezza militare (non di riservatezza commerciale del distributore) lo richiedano.

- 10) Si evidenziano di seguito alcuni principi dei quali si ritiene si debba tenere conto ai fini della disciplina dello scorporo di cui all'Articolo 32 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 199/2021:
- a) la previsione dello scorporo nella normativa non si riferisce solo alle comunità, ma anche all'autoconsumo altrove, sia singolo che collettivo, visto che il comma 3 si riferisce a tutte le disposizioni del Capo I del Titolo IV, ivi comprese dunque quelle dell'Articolo 30 del D. Lgs. 199/2021;
 - b) sarebbe opportuna una consultazione con l'Agenzia delle Entrate, prima della elaborazione della nuova disciplina. Le componenti esenti ai sensi dell'Articolo 32 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 199/2021 sono considerate dalla normativa "*componenti che non risultano tecnicamente applicabili*", non si capisce dunque come alle stesse possa essere applicata l'IVA. In sede di scorporo tali componenti dovrebbero quindi non essere soggette a IVA e, anche laddove non vi sia lo scorporo, l'IVA su tali componenti dovrebbe essere rimborsata a conguaglio. Riguardo all'applicazione dell'IVA e delle accise sull'energia condivisa si ritiene opportuno valutare gli orientamenti assunti dall'Agenzia delle Entrate;
 - c) riguardo al funzionamento dello scorporo si ritiene che la modalità più corretta di attuarlo non sia scorporare il valore economico, ma sottrarre i kWh di energia condivisa, a prescindere dal valore economico ad essi assegnato nel contratto fra il cliente e il venditore. La tutela garantita con lo scorporo va rivolta principalmente a quei consumatori che non si sentono in grado di contrattare adeguatamente il proprio prezzo dell'energia;
 - d) per quanto riguarda il funzionamento dello scorporo che viene limitato dalla normativa ai clienti domestici, di seguito si avanza una possibile ipotesi su cui aprire un confronto. Ai sensi dell'Articolo 36 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 199/2021 il GSE dovrà rendere noti alla comunità e ai singoli membri i dati sull'energia auto-consumata. La comunità, sulla base dei propri accordi potrebbe così effettuare il riparto dell'energia condivisa stabilendo la quantità riferibile ai consumatori domestici per lo scorporo. Tale dato sarà comunicato al SII, al GSE e al gestore di rete. Sulla base di quanto comunicato dalla comunità:
 - a) il dispacciatore in immissione dell'impianto della comunità (GSE o trader che sia) conguaglierà dai pagamenti l'energia a scorporo. L'energia che viene scorporata dalla bolletta dei clienti domestici non può infatti anche essere pagata dal GSE/trader alla comunità, altrimenti si avrà un doppio beneficio.
 - b) i dispacciatori in prelievo/venditori dei clienti domestici a cui si applica lo scorporo, sulla base dei dati ricevuti dal SII, procederanno allo scorporo dell'energia condivisa dai clienti domestici mantenendo sulla stessa il pagamento degli oneri di sistema.

2. Sui sistemi semplici di produzione e consumo e in particolare sulla opportunità di promuovere sistemi non contigui con le opportune differenziazioni della disciplina.

L'Articolo 16 del D. Lgs. 210/2021 prevede una definizione unitaria dei sistemi semplici di produzione e consumo. Tale definizione stabilisce alcune limitazioni riguardo al fatto che gli impianti devono essere costruiti su aree nella disponibilità del cliente e conferma che (fatti salvi i rapporti infragruppo) il cliente finale e il produttore devono essere riconducibili a un solo soggetto. Non vi è però alcuna restrizione riguardo alla necessaria contiguità fra impianto di produzione e unità di

consumo. Né tale tipo di restrizione può essere rintracciata nella definizione di auto-consumatore da fonte rinnovabile di cui all'Articolo 30 del D. Lgs. 119/2021. Tant'è che all'Articolo 30 comma 1 lettera a) 2) del D. Lgs. 199/2021 è previsto solo come una possibilità ma non come un obbligo il ricorso alla rete di distribuzione per veicolare l'energia diretta all'autoconsumo quando produzione e consumo non sono nello stesso sito. Alla luce di questo si ritiene che considerata la situazione di emergenza in cui ci si trova a causa degli alti prezzi dell'energia sia opportuno e necessario permettere alle imprese e ai cittadini di abbassare i prezzi dell'energia, consentendo sistemi semplici di produzione e consumo anche laddove l'unità di produzione è in un sito del cliente finale diverso da quello dove il cliente finale consuma l'energia. Fermo restando che comunque potranno tenersi in considerazione criteri di prossimità (es. 10 km di distanza) e la sostenibilità ai fini del pagamento degli oneri di sistema.

Le finalità dell'autoconsumo fisico sono in una veloce evoluzione rispetto al passato. Fino a pochi mesi fa la principale finalità economica per il cliente finale dell'autoconsumo fisico era l'esenzione dal pagamento degli oneri di sistema. Oggi o, meglio gli oneri di sistema quotano circa 1/4 della componente energia in bolletta e comunque nei prossimi anni sono destinati a scendere in modo significativo. Considerato che l'aumento dell'energia è dovuto in gran parte all'aumento del prezzo del gas, oggi la convenienza dell'autoconsumo è strettamente legata alla possibilità di uso di fonti rinnovabili il cui costo di produzione è indipendente dal costo del gas. Risulta dunque pienamente giustificato limitare alle fonti rinnovabili i collegamenti diretti fra unità di produzione e consumo non contigue e per tali collegamenti diretti risulta anche possibile prescindere dall'esenzione totale dagli oneri di sistema.

Si ritiene vi siano tutti i presupposti affinché, con la nuova normativa di attuazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, sia ammessa per gli impianti a fonte rinnovabile, anche in attuazione dell'Articolo 30 comma 1 lettera a) 2), la possibilità di realizzare sistemi semplici di produzione e consumo che colleghino unità di consumo a impianti di produzione situati non in contiguità catastale. Tali sistemi non contigui potranno compensare produzione e consumo risparmiando sulla materia prima energia e potranno risparmiare sulle componenti di cui all'Articolo 32 comma 3 lettera a), mentre qualora su tali configurazioni non contigue risulti non sostenibile l'esenzione dagli oneri di sistema, ai sensi dell'Articolo 33 comma 2 del D. Lgs 199/2021 ARERA potrà adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la sostenibilità di tali configurazioni.

3. Sulla disciplina dell'aggregazione per l'acquisto di energia (Articolo 28 comma 5 del D. Lgs 199/2021)

Da ultimo evidenziamo che per consentire l'aggregazione dei consumatori ai fini dell'acquisto dell'energia nella disciplina attuativa dell'articolo 28 comma 5 del D. Lgs 199/2021 è necessario disciplinare in modo adeguato l'affidamento dell'aggregatore e delle sue controparti nella continuità della relazione contrattuale. Va dunque evidenziato che le penali per il caso di recesso dei consumatori dai contratti devono essere certe e non contestabili. In mancanza di tale certezza nessuno potrà assumere impegni a lungo termine. Se viene data possibilità di recesso senza il pagamento di penali adeguate è una certezza il recesso di tutti i consumatori in caso di ribasso dei prezzi dell'energia. Per dare maggiori garanzie a tutte le parti ARERA potrebbe dare indicazioni circa



un range di accettabilità delle penali, compatibile con i principi stabiliti dall'Articolo 7 comma 5 del D. Lgs 210/2021.

Fiduciosi che le indicazioni di cui sopra incontrino il Vostro interesse, chiediamo la possibilità di un confronto con un incontro dedicato.

Ringraziandovi sin d'ora per l'attenzione, Vi porgiamo i nostri più distinti saluti.

Paolo M. Rocco Viscontini
Presidente ITALIA SOLARE